

pr. Avv. MAURO DI FRESCO
Ordine degli Avvocati del Foro di Roma Tessera P62649
DFRMRA68R11H5010
Via Rio nell'Elba n. 90 - 00138 ROMA
Tel./Fax 06.8818274
PEC maurodifresco@ordineavvocatiroma.org

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

RICORSO

EX ARTT. 5, CO. 2, 13.09.1946 N. 233 ET 54, D.P.R. 05.04.1950 N. 221

CORDA PIERA

CONTRO

COLLEGIO IP.AS.VI. di ORISTANO

Commissione Centrale
per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

All Ufficio di Segreteria CCEPS
cio Ministero della salute
via Giorgio Ribotta, 5.
00144 Roma

OGGETTO: TRASMISSIONE MARCHE DA BOLLO RICORSO CCEPS



Il sottoscritto **MAURO DI FRESCO**
in qualità di **DIFENSORE DEL RICORRENTE**
Deposita n. **3** marche da bollo di € 16,00 relative al fascicolo del ricorso presentato da
MAURO DI FRESCO (A MORIE DI PIEGA CORA
Ordine - Collegio della Provincia di **ORI STANO**
Estremo documento identità (da allegare in copia scansionata):
CARTA IDENTITÀ N. AT 0743329
Estremo documento identità dell'eventuale delegato (da allegare in copia scansionata):
CARTA IDENTITÀ N. AN 2707966
Tel. Cell. **3288387220** FAX **068818274**
Posta Elettronica Certificata (PEC) **mauridifresco@ordineavvocatura.ori.stano.it**
Data **14.4.16** Firma **Mauro Di Fresco** *UPC*

NOTA: originale della marca da bollo da € 16,00 nella misura di una ogni quattro facciate del ricorso (sezione = Trasmissione marca da bollo ricorso CCEPS+)
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l'Ufficio al seguente indirizzo e-mail: cceps@san.it

MINISTERO DELLA SALUTE
ECC.MA COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

RICORSO

EX ARTT. 5, CO. 2, 13.09.1946 N. 233 ET 54, D.P.R. 05.04.1950 N. 221

Per la Sig.ra Piera Corda, C.F. CRDPRI64B56S867Q, nata a Leoneli (OR) il 16.02.1964 e residente in Oristano alla Via Segni n. 5, elettivamente domiciliata in Roma - Via Rio nell'Elba n. 90 presso lo Studio del Dott. Mauro Di Fresco, Presidente dell'Ass. Avvocatura di Diritto Infermieristico (C.F. DFRMRA68R11H5010) che la rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto e chiede, ex artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 176 C.P.C., che ogni avviso avvenga al fax 068818274 e alla PEC maurodifresco@ordineavvocatiroma.org.

Ricorrente

CONTRO

il Collegio Professionale Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigiliatrici d'infanzia (IP.AS.VI.) di Oristano in persona del rappresentante legale pro tempore nel suo domicilio per la carica in Oristano alla Via G. Carducci n. 9 (09170).

Resistente

OGGETTO

impugnazione della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Collegio IP.AS.VI. di Oristano con prot. n. 91 del 14.03.2016.

FATTO

- 1) La Sig.ra Piera Corda è infermiera in ruolo alla ASL di Oristano dal 01 aprile 1998 con contratto a tempo indeterminato full time e, quindi, con vincolo di esclusività (all. 1).
- 2) La ricorrente, essendo segretaria dell'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico (all. 2), al di fuori del proprio orario di lavoro e dalla postazione del PC sito presso la propria abitazione, il 17 ottobre 2015 commentava alcuni interventi polemici pubblicati su facebook scrivendo quanto segue: "Certo, fa scandalo scovare infermieri che fanno un prelievo in più facendosi pagare! Non ci si scandalizza di rispettare un contratto anacronistico e ridicolo e un altrettanto ridicolo collegio ipasvi che anziché promuovere la professione e il decoro professionale sostiene uno status dove l'infermiere nonostante la laurea ancora sia lo

lo sottoscritta Piera Corda, C.F. CRDPRI64B56S867Q, nata a Leoneli (OR) il 16.02.1964 e residente in Oristano alla Via Segni n. 5, nomino e delego il Prof. Mauro Di Fresco a rappresentarmi e difendermi in qualità di procuratore, nel presente procedimento, con facoltà di rinnovare l'atto della domanda introduttiva, estendere il giudizio ad altre parti, chiamare terzi in causa e proporre domande riconvenzionali, conferendogli altresì ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e farsi sostituire.

Ratifico sin d'ora il suo operato e dichiaro che, avuta conoscenza dei diritti ex art. 7 e dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini dello svolgimento del presente mandato. Eleggo domicilio allo studio del Dott. Mauro Di Fresco presso l'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico in Roma alla Via Rio nell'Elba n. 90.



Vera è la firma
Dott. Mauro Di Fresco




Avvocatura
di Diritto
Infermieristico
C.F. 97761890587
Segreteria Nazionale

sguattero dell'azienda! Zero riconoscimento professionale, zero riconoscimento economico! Guerra al collegio ipasvi, non agli infermieri abusivi!" (all. 3).

- 3) Di nuovo il 05 novembre 2015, la ricorrente interveniva su facebook scrivendo: *"Speriamo che venga estesa anche al presidente IPASVI e cortigiane, POSIZIONI organizzative che in barba all'articolo 53 legge 165 hanno incarichi incongruenti, Al SERVIZIO professioni SANITARIE tutto, ALLE coordinatrici che fanno assistenza e prestazioni! a quelle che arrivano al lavoro quando vogliono e come vogliono! A Quelli che con la scusa che non potevano esercitare le loro funzioni per mancanza di rete internet, lasciavano il posto di lavoro per recarsi in via carducci (si fa per dire), alle loro amiche che pur di fare un ora di straordinario venderebbero la madre, ALLE coordinatrici isteriche che scaricano la loro sconfitta sugli infermieri e fanno le capò dell'azienda, Ai direttori di Dipartimento che si riempiono le tasche con i soldi "Nostri" e sbuffano anche solo per firmare un foglio ferie, Ai direttori pluridipartimentali dei presidi ospedalieri (nomina inventata Ad hoc), Ai responsabili di macro strutture collaboranti con amici e parenti facenti parte di cooperative OSs e infermieristiche! A quei lavativi di ausiliari che oggi occupano la poltrona di segretario personale del direttore< (sti cazzi) @@@@@@Andate affanculo!!!!!"* (all. 4).
- 4) In considerazione delle suesposte esternazioni, il Collegio resistente convocava la Sig.ra Corda il 26 ottobre 2015 (all. 5) e il 30 novembre 2015 e verbalizzava le sommarie informazioni (all. 6 e 7) e con prot. n. 55 del 17 febbraio 2016 attivava la procedura disciplinare e la convocava il 09 marzo 2016 per sentirla a difesa (all. 8).
- 5) Il Collegio, nella lettera succitata, informava la ricorrente che in virtù di un incerto art. 45 DLCPS 233/45 non poteva farsi né rappresentare né assistere da avvocati e/o consulenti tecnici.
- 6) Con provvedimento il Collegio irrogava la sanzione disciplinare della censura (all. 9).
- 7) Tutti i succitati documenti sono stati regolarmente consegnati alla ricorrente, giusto accesso ex lege n. 241/90, come da verbale (all. 10).

ECCEZIONI PREGIUDIZIALI

1. Legitimitatio ad causam - carenza di potere ex art. 38 D.P.R. n. 221/1950.

L'art. 3 del D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, isola le competenze del Collegio professionale in materia disciplinare: *"... f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inseriti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; ..."*.

Il potere disciplinare stabilito al paragrafo f) circoscrive anche il ristretto *spatium deliberandi* ove può esercitato ovvero: *"liberi professionisti inseriti nell'albo"*.

Se la norma è così specifica, chiara e puntuale, non è dato esercitare neppure in via analogica tale potere disciplinare su chi, come nel caso de quo, è una pubblica dipendente vincolata dall'obbligo di esclusività così come stabilisce l'art. 53, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e, in via generalis, anche l'art. 2105 C.C..

La ricorrente non è una libera professionista né può svolgere nessuna attività infermieristica al di fuori dell'esclusivo rapporto di lavoro costituito con la ASL.

Sulla ristretta esegesi della norma, soccorre l'art. 12, co. 1 delle preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) che così stabilisce: *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*.

Il comma 2 del medesimo articolo, permette l'applicazione analogica, iuris et legis, delle norme e del diritto, ma solo quando *"una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione"*, cosa non applicabile alla fattispecie stante l'esistenza della norma precisa.

Difatti le sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio ai dipendenti pubblici, discendono espressamente solo da norme previste dalla legge e riportate sommariamente agli artt. 42 e ss. e soprattutto all'art. 48 del D.P.R. n. 221/1950 concernenti reati gravi, essendo vietata un'azione motu proprio, anche in considerazione della necessaria sentenza di condanna definitiva passata in giudicato emanata non dal Collegio ma dall'Autorità giudiziaria penale. Da tale considerazione discende il difetto di legittimazione ad agire del Collegio professionale IPASVI che non può assolutamente irrogare alcuna sanzione disciplinare agli infermieri vincolati da un contratto di lavoro subordinato di tipo esclusivo, né può in alcun modo derogarsi attraverso l'art. 38 del D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 che utilizza in maniera generica la locuzione "sanitari" indicando lo *spatium deliberandi* dell'azione disciplinare.

Inoltre l'art. 38 citato prevede *"I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica"*.

La corretta interpretazione ed applicazione della norma in questione impone che questa debba essere applicata e richiamata per abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale posti in essere nell'ambito dell'esercizio della professione. Orbene, nel caso di specie i fatti contesti e le presunte dichiarazioni che vengono attribuite e contestate, non hanno alcuna attinenza con l'esercizio della professione, in quanto si sono svolti al di fuori del luogo di lavoro e non hanno attinenza con l'esercizio della professione.

2. Violazione di legge - art. 39 D.P.R. n. 221/1950 - art. 24, co. 2 Costituzione.

L'art. 39 del D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 precisa il contenuto della contestazione di addebito: *"Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, il relatore e provvede a notificare all'interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti; ..."*.

La menzione circostanziata degli addebiti ha un significato ben preciso. Il vocabolario Treccani precisa: *"circostanziato (ant. circonstanziato) agg. [part. pass. di circostanziare]. - Specificato in tutte le circostanze, esposto con tutti i particolari necessari per determinare il fatto."*

Il vocabolario del quotidiano La Repubblica aggiunge: *"Precisato in ogni particolare, particolareggiato, esposizione ben circostanziata"*.

Non a caso il D.P.R. del 1950 (di valenza costituzionale a differenza del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ante costituzione) usa il termine *"circostanziata"*, in quanto intende rispettare il

principio costituzionale previsto dall'art. 24 che sancisce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (procedimento e non processo, quindi ogni fase di giudizio anche non giurisdizionale che comporti una prestazione obbligatoria a carico dell'interessato anche in funzione del precedente, non a caso, art. 23 che impone prestazioni solo se previste dalla legge).

L'art. 39 del D.P.R. 1950 deve essere letto in funzione costituzionalmente orientata e cioè sulla scorta dei principi fissati dalla Corte Costituzionale e, in particolare in ambito disciplinare, dalla giurisprudenza di legittimità.

Dal combinato disposto di cui agli articoli che precedono, la giurisprudenza ha stabilito e definito i principi di specificità e di legalità; il primo postula l'obbligo per l'accusatore di circoscrivere (rectius: circostanziare) i fatti addebitati in maniera chiara, precisa e puntuale onde permettere all'accusato di rappresentarsi le proprie azioni e collocarle con precisione nel tempo e nello spazio per consentirgli un'adeguata difesa anche in relazione all'alibi che potrebbe liberarlo da ogni accusa; il secondo stabilisce che deve essere necessariamente indicata la norma violata (anche in virtù del citato art. 23 Cost.) sia perché la prova dell'infrazione ricade sull'accusatore, giusto brocardo *affirmanti incumbit probatio*, evinto dall'art. 27, co. 2 Cost., sia perché l'accusato deve poter ravvedersi della condotta antinomica e poter esprimere debita respiscenza.

Calpestare tale diritto inviolabile significa operare contro la giustizia e incorrere nella decadenza di ogni accusa ovvero nell'estinzione del procedimento instaurato, con ogni conseguenza di legge.

La giurisprudenza in materia lavoristica può essere utilizzata sul fronte dei principi in essa racchiusi e non certo in ordine alla procedura o altre questioni che sono atipiche rispetto a quanto previsto per il Collegio professionale.

La giurisprudenza ha stabilito che il principio di specificità della contestazione degli addebiti disciplinari sussiste quando questa contiene l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento dell'illecito, ai fini dell'identificazione del comportamento nel quale l'accusatore ravvisa l'infrazione disciplinare sanzionabile (Cass. Lav., 03 febbraio 2003 n. 1562 e 19 marzo 1992 n. 3404).

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (ex multis, Cass., Lav., 01.09. 2003 n. 12747), è stato altresì precisato che l'esigenza di specificità della contestazione si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto interpersonale già esistente tra le parti (e che non può dubitarsi esistere anche tra professionista e Collegio) ed appare funzionalmente e teleologicamente finalizzata all'esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato, teso a realizzare il pieno esercizio del diritto di difesa - Cass., Lav., 18 giugno 2002 n. 8853.

La contestazione di addebito disciplinare deve contenere riferimenti specifici oggettivi, soggettivi e di tempo. E' generica la contestazione che non indica con precisione gli elementi che permettano all'incolpato di esaminare con oculatezza quanto viene contestato e verificare senza dubbio se effettivamente è stata commessa l'infrazione contestata.

Per esempio è stata giudicata generica la contestazione disciplinare nella quale venivano imputati all'interessato, addebiti come l'utilizzo di espressioni negative nei confronti della

società.

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna contestazione disciplinare formulata dal Collegio, in spregio a quanto previsto dall'art. 39, D.P.R. n. 221/1950 ma nella lettera prot. n. 55 del 17.02.2016, titolata "procedura disciplinare" si è rimandati alla lettera prot. n. 298 del 19.10.2015 titolata "*Convocazione per assunzione sommarie informazioni*" dove si legge una timida seppur generica contestazione: "*Il giorno 17/10 u.s. Lei pubblicava sulla pagina facebook dei commenti (che si riportano in allegato) ...*" (all. 5).

In allegato vengono prodotte le due pagine Facebook in cui la Sig.ra Corda esprime dei pensieri, seppur polemici, che possono essere letti, valutati, considerati e interpretati in maniera soggettivamente varia e non è possibile, senza idonea specificazione, isolare in maniera chiara e indubbia, quali espressioni sono meritevoli di valutazione disciplinare.

La genericità che colpisce l'indicazione suesposta, viola francamente il principio di specificità e di legalità, visto che non si fa neppure cenno al disvalore sociale o professionale che talune espressioni di critica avrebbero potuto realizzare.

Per tali motivi la sanzione disciplinare comminata deve essere dichiarata illegittima e annullata.

ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Non si può neppure sottacere un'ulteriore declaratoria di illegittimità che dovrebbe colpire il divieto imposto dal Collegio IPASVI di vietare la rappresentanza e la difesa dell'incolpato in seno alla procedura disciplinare.

Nel prot. n. 55 del 17.02.2016 il Collegio intima alla Sig.ra Corda che: "*In ottemperanza al disposto dall'art. 45 DLCPS 233/45 capo IV, la S.V. è tenuta a comparire personalmente e non è ammessa l'assistenza di avvocati e/o consulenti tecnici*".

Il divieto di rappresentanza è invece sancito in ogni procedura disciplinare (V. art. 7 Statuto dei Lavoratori, art. 55 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001, ecc.), inerisce il diritto di difesa costituzionalmente garantito e permette all'incolpato non solo di utilizzare le competenze tecniche offerte da uno specialista anche che sia un semplice procuratore e non necessariamente un avvocato, ma soprattutto di avere al fianco un sostegno che, oggettivamente, possa intervenire a sua difesa per ripristinare la serenità e la legalità che, spesso, durante gli "scontri" tra avversari, potrebbero venire meno.

Se poi si considera che il Collegio IPASVI si è anche rifiutato di verbalizzare la trattazione disciplinare, la presenza di una terza persona si sarebbe dovuta imporre, fatta salva l'eventuale espressa rinuncia da parte dell'interessata.

Difatti, che ci sia stata malafide da parte del Collegio, lo si rileva anche dall'errata indicazione del titolo di legge riportato sul prot. n. 55 del 17.02.16 che riguarda una norma inesistente. Si legge: "*art. 45 DLCPS 233/45*". La fonte del diritto di cui al n. 233 del 1945 riguarda le "*Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione*" tra l'altro abrogata (all. 11) e non la procedura disciplinare in seno al Collegio professionale.

Pur ritenendo corretta la fonte del diritto in DLCPS 233/46, che è appunto la normativa congrua al fatto di specie, l'art. 45 non esiste, consistendo la succitata norma in parola in

soli 28 articoli.

Il divieto di farsi rappresentare da un proprio difensore e il divieto di verbalizzare la seduta per registrare quanto espresso in termini difensivi e garantire la certezza del procedimento inteso come diritto in senso lato (in considerazione del procedimento in senso legalistico cioè stabilito dalla legge), viola apertamente la logica procedurale come stabilita dalla prassi giurisprudenziale e dai principi costituzionali dianzi esaminati, con l'ovvia conseguenza decadutoria della sanzione disciplinare.

Concludendo sul diritto di rappresentanza, l'art. 45 del D.P.R. n. 221/1950 a cui il Collegio forse si riferiva, è incostituzionale, secondo la ricorrente, perché viola il diritto di difesa e per tali motivi si chiede la dichiarazione di non manifesta inammissibilità con rinvio alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità per violazione dell'art. 24, co. 2, Cost. nella parte in cui non prevede la rappresentanza di un procuratore, al pari di ogni altra procedura disciplinare, pubblicistica e privatistica, che in ogni fase e stato del procedimento disciplinare prevede la rappresentanza difensiva (V. per esempio l'art. 7, co. 3 dello Statuto dei Lavoratori, considerando che tale legge è di natura costituzionale).

Si chiede, pertanto, in via pregiudiziale, di accogliersi l'ammissibilità della questione incostituzionale sollevata sull'art. 45, co. 3, D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 nella parte in cui stabilisce: *"Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento"*, perché in contrasto con l'art. 24, co. 2 Cost. che sancisce il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ritenendo per *"procedimento"* anche quello disciplinato dal CAPO IV - DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO di cui agli artt. 38 e ss. del D.P.R. n. 221/1950, così come specificato nel nomen juris.

FATTO E DIRITTO

1. Violazione di legge - art. 46 D.P.R. n. 221/1950.

Il Collegio si è rifiutato di verbalizzare la seduta disciplinare.

Difatti non risulta dall'elenco dei documenti disciplinari alcun verbale della trattazione orale nonostante l'art. 46 del D.P.R. n. 221/1950 prescriva: *"Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: a) il giorno, mese ed anno; b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; c) i giudizi esaminati e le questioni trattate; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale"*.

A tale omissione segue la declaratoria di inammissibilità e l'estinzione del procedimento che benché non tassativamente previsto, è applicabile perché inerisce la violazione costituzionale del diritto di difesa per incertezza del diritto non potendo, la parte debole, dimostrare in giudizio quanto espresso e quanto ritenuto e contestato alla controparte accusatoria.

2. Violazione di legge - art. 47 D.P.R. n. 221/1950.

Il Collegio ha violato l'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 che così stabilisce: *"La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da*

tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte ...”.

Il provvedimento disciplinare è, invece, carente sotto ogni profilo ed in particolare:

- *“dei fatti addebitati”* - non si rinviene nel provvedimento disciplinare nessun fatto oggetto di disamina del Consiglio collegiale. Si legge solo un malinconico: *“di quanto oggetto a Suo carico”* per cui non è possibile neppure *de relato* addivenire ad una preciso addebito circostanziato;
- *“delle prove assunte”* - le prove, secondo il Collegio di Oristano, si racchiudono in un semplice: *“non avendo ritenuto valide le dichiarazioni a Sua discolpa”*. Non è possibile comparare le dichiarazioni dell'incolpata semplicemente perché non esiste un verbale nel quale esaminarle ed è perciò arduo far valere in questa sede ogni contraria deduzione e prova, avendo il Collegio di Oristano sacrificato l'inviolabile diritto di difesa dell'incolpata rifiutando la verbalizzazione dell'audizione;
- *“l'esposizione dei motivi”* - a parere del Collegio l'obbligo di esposizione cioè l'argomentazione dei motivi è sufficientemente soddisfatto con la seguente formula: *“ritenendo alquanto disdicevole il Suo atteggiamento nei confronti dell'immagine e del decoro della professione”*. Non si comprende quale atteggiamento abbia offeso il decoro della professione;
- *“E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte”* - il provvedimento sanzionatorio è stato sottoscritto esclusivamente dal Presidente Raffaele Secci e non dagli altri sette membri che hanno partecipato alla decisione.

Il provvedimento sanzionatorio si palesa del tutto generico e, quindi, illegittimo per carenza degli elementi essenziali; segue la declaratoria di annullamento.

3. Travisamento - Eccesso di potere - ingiuriosità delle espressioni.

Pur non conoscendo i fatti addebitati alla ricorrente, per mero tuziorismo, la Sig.ra Piera Corda intende precisare il significato delle espressioni manifestate nei riguardi del Collegio professionale (anche se l'oggetto della contestazione potrebbe anche non riguardare questo ambito).

Le parole utilizzate dalla ricorrente nei riguardi del Collegio devono essere interpretate secondo il reale contesto in cui si sono realizzate.

La Sig.ra Corda è segretaria provinciale dell'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico la quale esprime, sovente, intense critiche dirette alla comunità infermieristica, rileva le contraddizioni, le incongruenze e le inopportune scelte politiche professionali riferendosi essenzialmente ai Collegi e alla Federazione IP.AS.V.I..

L'A.A.D.I. interviene per confutare le concezioni ideologiche anacronistiche che si pongono in contrasto con il diritto (lo statuto dell'A.A.D.I. è rinvenibile nel sito www.aadi.it/ chisiamo).

Il dibattito e l'accesa polemica interlocutoria, è indirizzata spesso nei confronti del Collegio che a fronte della tassa pretesa, non garantisce i servizi e la tutela che gli infermieri pretendono a gran voce, soprattutto alla luce delle nuove criticità professionali e soprattutto dinanzi il fenomeno del mobbing e del demansionamento che oramai viene subito da tempo immemorabile.

E' in questo ambiente ipercritico e polemico che si inseriscono le critiche, veementi e spesso poco ortodosse, ma giustificate dallo zelo dei moralizzatori che esasperati dal reiterato disinteresse di alcuni (non tutti) Collegi IP.AS.VI., reagiscono tentando di abbattere il muro di omertà che regna tra gli infermieri.

L'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, rappresentata in Oristano dalla ricorrente, intende combattere (da qui la locuzione "guerra" scelta dalla segretaria) la forma mentis che ha invaso la maggioranza degli infermieri, appiattiti sulla passiva accettazione di quanto alcuni Collegi decidono; incapaci di proporre innovazione e cambiamento.

Pertanto alla luce delle susposte considerazioni, le espressioni di rabbia e di fomento indirizzate alla comunità professionale rappresentata nel caso de quo dal Collegio IP.AS.VI., dirette a migliorare l'immagine della professione, sono state le seguenti:

- *Non ci si scandalizza di rispettare un contratto anacronistico e ridicolo e un altrettanto ridicolo collegio ipasvi che anziché promuovere la professione e il decoro professionale sostiene uno status dove l'infermiere nonostante la laurea ancora sia lo sguattero dell'azienda! Zero riconoscimento professionale, zero riconoscimento economico! Guerra al collegio ipasvi, non agli infermieri abusivi!"*

Il vocabolario Treccani definisce ridicolo: *"ridicolo (ant. ridiculo) agg. e s. m. [dal lat. ridicūlus, der. di ridēre «ridere»]. -1. agg. a. Che fa ridere, degno di riso o di derisione, perché strano o goffo o insulso o scioccamente presuntuoso: il suo abbigliamento inconsueto lo rendeva r.; non pretenderete che creda a scuse tanto r.; crede di essere originale, e invece è soltanto r.; quando ti arrabbi per queste sciocchezze diventi r.; poiché non smetto di sentirmi r., abbandono il centro dello spazio e raggiungo gli altri lungo le pareti (Giulio Mozzi); cercava di rendermi r. davanti agli altri; ti rendi r. con la tua gelosia; fare una figura r.; mettere, trovarsi in una situazione r.; tutto questo è r., credimi. Le preziose ridicole, titolo (fr. Les précieuses ridicules) di una commedia di Molière. b. estens. Di scarsa entità o valore, insignificante, esiguo, meschino: mi è costato una somma r.; spesa r.; compenso, stipendio ridicolo. 2. Sostantivato con valore neutro, lato, aspetto ridicolo: il r. è che crede di aver ragione lui; non capisci il r. della situazione? Il fatto d'essere ridicolo, d'essere oggetto di possibile derisione: mettere, porre in r. una persona o una cosa, fare in modo che sia giudicata o sentita ridicola, che diventi oggetto di riso; volgere qualche cosa al r., toglierle serietà (anche parodiando, contraffacendo); cadere nel r.; gettare il r. su qualcuno o qualcosa; avere paura del r., temere di esporsi al riso della gente; non avere il senso del r., detto di chi (o a chi) mostra di non capire quanto possa essere ridicolo il suo comportamento. Con senso attivo, ciò che rende ridicolo: si servì del r. per controbattere le proposte dell'avversario, ricorrere all'arma del ridicolo".*

Il Collegio IPASVI crea derisione, fa ridere perché nonostante pretenda la tassa anche dagli infermieri subordinati, non ha interesse ad eliminare il vincolo di esclusività che sequestra il lavoratore e gli impedisce di sviluppare la propria professionalità anche all'esterno in ambito privato.

- *"Speriamo che venga estesa anche al presidente IPASVI e cortigiane, POSIZIONI organizzative che in barba all'articolo 53 legge 165 hanno incarichi incongruenti, Al SERVIZIO professioni SANITARIE tutto, ALLE coordinatrici che fanno assistenza e prestaziona-*

li! a quelle che arrivano al lavoro quando vogliono e come vogliono”.

La critica nasce dal fatto che il presidente del Collegio (rappresentante della comunità infermieristica), dovrebbe evitare posizioni rilevanti all'interno di un'azienda sanitaria onde prevenire ogni conflitto di interessi incompatibile con la missione di rappresentanza e tutela che il Collegio è chiamato a garantire.

Nella specie, la c.d. posizione organizzativa, prevista dagli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, colloca il pseudo dirigente nei livelli alti della gerarchia aziendale e tale posizione, stante le diverse problematiche che incidono sul rapporto di lavoro come la grave carenza organica della figura professionale in parola e delle figure di supporto, generano continue e profonde contestazioni tra gli infermieri e la posizione organizzativa.

La ricorrente ha criticato aspramente il doppio ed inopportuno ruolo di vertice gerarchico aziendale e presidente del Collegio semplicemente perché la medesima persona, in azienda confligge contro gli infermieri e nelle sedi collegiali ne rappresenta e ne tutela le prerogative.

Il livello di stress operato sugli infermieri demansionati da parte dell'azienda sanitaria, rappresentata *ipso facto* dalle posizioni organizzative, è evidente dalle pronunce giudiziarie che hanno specificamente interessato la Sardegna (all. 12).

TUTTO CIO' PREMESSO RITENUTO ED ECCEPITO

la Sig.ra Piera Corda, ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ecc.ma Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affinché, fissata l'udienza ai sensi dell'art. 62, D.P.R. n. 221/1950, esaminato il ricorso e le eccezioni ivi sollevate, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma C.C.E.P.S., accogliendo l'ammissibilità della questione incostituzionale sollevata sull'art. 45, co. 3, D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 nella parte in cui stabilisce: *“Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento”*, perché in contrasto con l'art. 24, co. 2 Cost. che stabilisce il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ritenendo per procedimento anche quello disciplinato dal medesimo art. 45 del D.P.R. n. 221/1950, nella parte in cui non prevede, contrariamente, un procuratore nominato dall'incolpato in sua rappresentanza e assistenza pur prevedendo la comparsa personale dell'incolpato al pari di ogni altra procedura disciplinare regolamentata nel territorio della Repubblica:

- **Annullare** la sanzione della censura irrogata alla Sig.ra Piera Corda, per i motivi pregiudiziali e/o di diritto esposti nel presente ricorso.

Si producono i documenti citati nel fascicolo di parte.

Salvis Iuribus.

Roma 22.03.2016

Dott. Mauro Di Fresco


ORIGINALE

Cassa 7 /2016

Cron. 5.719

N dest. 3

Data Ric. 22/03/2016

UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC



SPECIFICA

Diritti	7,75
Trasferte	2,18
10% trasferte	0,22
Dir autenticaz	0,00
Spesa postale	15,40
Bolli	0,00
Tot specifica	25,55

Si rilascia ricevuta al richiedente **DI FRESCO MAURO**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data 22/03/2016

L'Ufficiale Giudiziano _____



ORIGINALE

CASSA 7 /2016

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

ORIGINALE

SSA 7 /2016

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Cron 5.719 Dest 2/3

Data Ric 22/03/2016

Trasf 0,00 Sp postale 7,70

richiedente **DI FRESCO MAURO**
notificazione di Notificazione




questo come in atti, ho sottoscritto l'Ufficiale Giudiziano addetto all'Ufficio Unico Gio la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
ALLEGIO IP AS VI IN PERS LEG RAPP PT NEL SUO DOMICILIO IN

IA G. CARDUCCI, 9 - 09170 ORISTANO (OR)

inante spedizione a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R. ai sensi dell'art. 140 c. 2 l. 118/00. Ufficio Postale di Roma Prim
L'Ufficiale Giudiziano _____

Raccomandata



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N.
76716305018-6
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 23 L. - SAZANELLI s.r.l. - CORTE D'APPELLO ROMA

Handwritten signatures and initials



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG




78310213831-9

Bollo dell'ufficio distributore

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(Completare in stampatello maiuscolo)



DCOPD0275
MAURO DI FRESCO
VIA RIO NELLELBARO
00139 ROMA RM

N. *1719/7*

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n. (vedi retro) dall'U.P. di

ROMA - PRATI

24 MAR 2016

diretto a **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA N. ORILEARO**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Donari o aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <i>30/3/16</i></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Accetto alla casa (5)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <i>SEBASTIANO</i></p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato del direttore (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo o reparto</p> <p>_____ Firma del destinatario o della persona abitata</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impedibilit� a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <i>30/03/16</i> <i>plc ot</i> (carta e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. _____ in qualit� di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> idoneit� <input type="checkbox"/> delle persone abitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILIT� DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuta deposito (13) con raccomandata n. _____</p> <p>ufficio ricezione _____ data _____ del recapito _____ recapito _____ firma _____</p>	<p>_____ Firma del destinatario o di un suo delegato</p> <p>_____ Firma</p> <p>Bollo dell'ufficio di destinazione</p> <p><i>Stamp: ORBITANO TORI, 30-3-16, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 24.30.</i></p> <p>(1) Quella iscritta nel Registro Imprese (2) Tribunale fallimentare (3) Tribunale di residenza (4) Tribunale di residenza (5) Tribunale di residenza (6) Tribunale di residenza (7) Tribunale di residenza (8) Tribunale di residenza (9) Tribunale di residenza (10) Tribunale di residenza (11) Tribunale di residenza (12) Tribunale di residenza (13) Tribunale di residenza</p>